

Senato della Repubblica
X Commissione
Industria, Commercio e Turismo

Audizione informale
20 giugno 2012

“Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”

A.S. 3270

In Italia, l'Ente designato dal Governo quale Organismo Unico per l'Accreditamento è ACCREDIA, Associazione senza fini di lucro che esercita l'attività di accreditamento degli Organismi di Certificazione (di seguito O.d.C.), inclusi quelli delle figure professionali, come previsto dal Regolamento CE n. 765/2008.

Il Regolamento comunitario chiarisce che l'attività di accreditamento è rivolta agli «organismi di valutazione della conformità» che svolgono l'attività di controllo metrologico, prove di laboratorio, certificazioni e ispezioni *“con l'obiettivo di dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate”*.

Nel caso della certificazione di una persona, questa deve essere rilasciata da un Organismo di terza parte indipendente, accreditato dall'Ente Unico Nazionale di accreditamento a fronte della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per Organismi che operano nella certificazione delle persone"**.

L'attività di accreditamento svolta da ACCREDIA è garanzia del valore e della credibilità di tali certificazioni, in termini di valutazione ed accertamento della competenza delle figure professionali a fronte dei requisiti definiti dai riferimenti normativi applicabili, e del mantenimento e miglioramento nel tempo della professionalità.

Attraverso il sistema dell'accREDITamento, prima, e della certificazione, poi, vengono infatti soddisfatti tre requisiti fondamentali ai fini dell'affidabilità del mercato delle professioni e della salvaguardia del mercato dei consumatori:

- **l'imparzialità**, ossia la valutazione delle competenze delle figure professionali è svolta da un soggetto, l'O.d.C., il quale, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, deve essere indipendente ed imparziale nei confronti delle persone certificate attraverso una struttura organizzativa documentata. Inoltre non deve offrire o fornire formazione professionale, o aiutare altri nella preparazione di tali servizi;
- **l'aggiornamento professionale continuo** che, nei tre anni di durata della certificazione, deve essere documentato tramite attestati di formazione;
- **l'accertamento della competenza della figura professionale** che passa attraverso il superamento di una prova d'esame.

Attualmente, operano sul mercato italiano, sotto accREDITamento ACCREDIA, 20 Organismi di Certificazione delle persone. Circa 80.000 sono le certificazioni rilasciate ad oggi sotto accREDITamento per tutte le figure professionali.

Peraltro queste certificazioni, in virtù del riconoscimento di ACCREDIA da parte del Sistema comunitario di accREDITamento (EA), rientrano negli accordi multilaterali internazionali e, pertanto, hanno validità in tutti i paesi economicamente sviluppati.

Ciò costituisce un vantaggio notevole per l'attività professionale dei soggetti certificati fornendo loro l'opportunità di estendere la propria azione anche al di fuori dei confini nazionali.

I procedimenti di accertamento del possesso e del mantenimento della competenza seguiti dagli Organismi di Certificazione del Personale accreditati rivestono carattere del tutto generale e possono essere convenientemente applicati a qualsiasi figura professionale, purché siano definiti i requisiti costitutivi della competenza stessa, in termini di “sapere” (istruzione, formazione e addestramento, esperienza) e di “saper fare” e “saper essere” (abilità e doti intellettive ed umane, etica comportamentale).

La certificazione delle figure professionali è quindi uno strumento primario alla base dei processi di costruzione e assicurazione della qualità ed è essenziale per i processi in cui la componente umana svolge un ruolo critico ai fini dei buoni risultati dei processi medesimi.

Essa è finalizzata ad assicurare, con un ragionevole livello di confidenza, che le persone addette a questi processi possedano, mantengano e migliorino continuamente nel tempo la necessaria competenza, intesa come l’insieme delle conoscenze, esperienze, abilità e doti richieste per l’efficace espletamento dei compiti ad esse affidati.

Il conseguimento di tali certificazioni è generalmente basato su requisiti di: istruzione, esperienza lavorativa, formazione (partecipazione ad appositi corsi), addestramento nella mansione (es. conduzione di un certo numero di verifiche ispettive in affiancamento a un auditor già qualificato, nel caso di certificazione degli auditor), abilità, doti intellettive ed umane, etica comportamentale, nonché sul superamento di appositi esami.

Al fine di ribadire la validità del sistema di accreditamento, si propone di seguito la descrizione del processo per la certificazione degli O.d.C. che operano nella certificazione delle persone, mentre in allegato si riporta una tabella riassuntiva relativa a quali sono le figure professionali che fino ad oggi sono ricorse allo strumento della certificazione rilasciata sotto accreditamento per meglio qualificarsi sul mercato.

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Domanda (di certificazione)

L’O.d.C. deve fornire ad ACCREDIA un’aggiornata e dettagliata descrizione del processo di certificazione così come deve richiedere, ai soggetti che fanno richiesta della certificazione, che le domande siano corredate di vari elementi.

L’attività di certificazione viene condotta confrontando il profilo professionale del candidato con una norma / specifica di riferimento, che chiarisce nel dettaglio quali siano le conoscenze, esperienze e abilità minime perché possa essere rilasciata la certificazione.

Valutazione delle candidature

Una volta esaminata positivamente la domanda di certificazione, l'O.d.C., con metodologie e personale che garantiscano competenza e imparzialità, deve esaminare la competenza del candidato, sulla base delle regole dello schema, per mezzo di prove scritte, orali, pratiche di osservazione diretta o con altri mezzi.

Decisione sulla certificazione

La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'Organismo di certificazione in base alle informazioni raccolte nel processo di certificazione, da persone diverse da quelle che hanno condotto gli esami.

L'O.d.C. deve fornire un certificato a tutte le persone certificate che deve contenere i dati su tutta la procedura seguita.

Sorveglianza

L'O.d.C. deve definire un processo di sorveglianza proattiva per monitorare la conformità delle persone certificate con le prescrizioni attinenti dello schema di certificazione, così come deve avere procedure e condizioni per il mantenimento della certificazione, nonché per la concessione di estensioni.

Rinnovo della certificazione

L'O.d.C. deve definire i requisiti per il rinnovo della certificazione per garantire che la persona certificata continui a soddisfare i requisiti di certificazione in vigore.

Deve essere definita la durata della certificazione, che si rinnova, in assenza di revoca e/o rinuncia alla certificazione, al termine periodo di validità, a condizione che venga documentato l'aggiornamento professionale e la continuità professionale.

CONCLUSIONI

ACCREDIA ritiene il disegno di legge in materia di professioni non regolamentate dagli Ordini o dai Collegi un miglioramento verso la qualificazione del mercato di queste professioni; apprezza la scelta del Legislatore di riconoscere un valore anche alle attestazioni di competenza delle figure professionali rilasciate da soggetti accreditati ed auspica quindi l'approvazione del provvedimento già in questa Legislatura.

L'Ente di accreditamento sottolinea però che in futuro sarà necessario lavorare per interpretare correttamente i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO, nei limiti degli standard internazionali di riferimento, al fine di riequilibrare la loro relazione e confronto con le prassi in uso dalle Associazioni professionali di riferimento.

L'attività di accreditamento degli O.d.C., infatti, come si evince dalla sommaria descrizione della procedura sopra richiamata, comporta la valutazione di molti requisiti che, da una parte, garantisce le competenze delle persone ma, dall'altra, comporta inevitabilmente l'assunzione di maggiori costi da parte di chi si sottopone a tali procedure.

Quest'ultimo elemento però non deve finire per penalizzare la professionalità delle persone che intendono presentarsi sul mercato forti delle loro competenze ed i consumatori che di quelle competenze sono gli utenti finali.

In questa direzione si potrebbe prevedere l'accesso all'accREDITAMENTO, sia delle Associazioni professionali che degli Organismi di certificazione, in caso di evidenza di conformità alle norme di accREDITAMENTO, quali strumenti per garantire l'imparzialità e l'efficacia delle attestazioni di competenza delle figure professionali.

ALLEGATO

ACCREDIA ha accreditato fino ad oggi **20 organismi di certificazione Organismi** che operano nella certificazione delle persone e che hanno certificato **80.247 professionisti**. Di seguito l'elenco delle categorie professionali certificate.

FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO PROFESSIONISTI CERTIFICATI
Personale addetto alla saldatura (saldatori e operatori di saldatura)*	54200
Personale addetto alle prove e ai controlli non distruttivi*	23100
Responsabile del Gruppo di Audit SGA	234
Responsabile del Gruppo di Audit SGQ	922
Responsabile ISMS Audit	15
Responsabile del Safety Audit	329
Auditor SGA	55
Auditor SGQ	162
Auditor in incognito	12
Auditor in incognito - coordinatore	3
ISMS Auditor	2
Safety Auditor	101
Consulente Senior SGQ	34
Consulente SGQ	10
Manager dei Sistemi di sicurezza e salute	30
Addetto al servizio prevenzione e protezione	8
Coordinatore del servizio prevenzione e protezione	58
Coordinatore sicurezza nei cantieri (esecuzione)	6
Coordinatore sicurezza nei cantieri (progettazione)	6
Tecnico Certificatore Energetico	528
Tecnico Igienista Industriale	2
Igienista industriale	95
Tributarista	44
Amministratore condominiale e immobiliare	110
Chinesiologo	115
Naturopata	66

Fonte: Banche dati ACCREDIA per le figure professionali certificate www.accredia.it – con aggiornamento a marzo 2012

* Stime su dati degli OdC competenti, comprensive dei dati relativi ad altre figure professionali dell'industria (brasatori, personale che opera su impianti refrigeranti, ecc.)